

		 FSE- FESR
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LUZZI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "L. G. COPPA"- LICEO CLASSICO –LICEO ARTISTICO "E. IUSO"		
E-mail: csmm305001@istruzione.it Sito Web: omnicomprensivoluzzi.gov.it Codice Fiscale: 98108730783	 FONDI STRUTTURALI EUROPEI  2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR</small> 	Indirizzo: Via San Leo 87040 Luzzi – Cs Tel-fax 0984/549170

Prot. n. ____ / ____

Luzzi, lì 08.10.2018

Ai Docenti
 Al Personale ATA
 All'Albo dell'Istituto
 Al Sito Istituzionale

Loro Sedi

Oggetto: Assenza per malattia, modalità di certificazione e controlli

TENUTO CONTO delle disposizioni sulle assenze per malattia contenute nel CCNL/06.09;

VISTO il D.Lgs. n.112/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e modificato dai relativi articoli del D.L.vo n. 150/2009, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella Circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle "Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti";

VISTA la Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA la Legge n. 125 del 30 Ottobre 2013 (che ha modificato il Decreto n. 101 del 31 agosto 2013) ha introdotto nuove disposizioni in materia di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche;

Per opportuna conoscenza,

S'INVITANO

le SS.VV. ad attenersi alle seguenti disposizioni:

➤ **Fasce di reperibilità**

Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce orarie di reperibilità:
 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi.

➤ **Certificazione**

La certificazione prodotta a giustificazione della malattia per i primi due eventi dell'anno solare se prevedono un'assenza inferiore a 10 giorni, può essere rilasciata da una struttura pubblica o privata.
 A partire dal terzo evento, e per tutte le assenze superiori a 10 giorni, l'assenza deve essere giustificata con certificato medico telematico del medico di base convenzionato con il SSN.

➤ **Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche**

In caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, il personale deve presentare in tempo utile la richiesta al dirigente scolastico specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di

assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante;

- Permesso breve (da recuperare entro i due mesi successivi) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata per un massimo di 2 ore per i docenti
- Permesso retribuito da giustificare con documentazione contenente anche l'indicazione dell'orario di avvenuta prestazione (rilasciata indifferentemente da struttura pubblica o privata) o trasmessa direttamente dalla struttura mediante posta elettronica;
- Assenza per malattia nel caso in cui l'assenza sia connessa ad incapacità lavorativa, da giustificare con certificato medico telematico accompagnato da documentazione attestante l'orario in cui è avvenuta la prestazione, a giustificazione dell'assenza dal domicilio.

➤ **Certificazione**

Il Decreto Legge n. 101, convertito nella Legge 125 del 30 ottobre 2013 ha modificato il comma 5 – ter dell'art. 55 septies del Dlgs. n. 165/2001 e ora prevede quanto segue: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

L'attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige oltre all'indicazione del medico e/o della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa (malattia) trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia ma in tal caso il lavoratore dovrà comunicare l'allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità.

➤ **Assenza per cicli di terapie**

Per cicli, anche lunghi di terapie, che comportano incapacità lavorativa, si può produrre un solo certificato del medico curante - anche cartaceo - attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e completo del calendario previsto. Successivamente si produrranno le attestazioni delle singole terapie che dovranno fare riferimento al ciclo prescritto.

➤ **Controllo della malattia**

La scuola disporrà il controllo della malattia secondo le disposizioni vigenti, ad esclusione dei casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche e private.

Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenica o festivo, nelle fasce di reperibilità indicate.

Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola.

Ai sensi del D.M. n. 2006/2009 è escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale per il quale la malattia è etiologicamente riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Per far valere questo diritto, il dipendente deve produrre al dirigente scolastico la documentazione medica attestante una delle suddette patologie che prevedono l'esenzione dal controllo fiscale (o accertarsi che l'amministrazione sia già in possesso della relativa documentazione) e dichiarare, all'atto della richiesta scritta o della comunicazione per fonogramma, che l'assenza è riconducibile a tale patologia.

➤ **Decurtazione**

Per ciascuna assenza per malattia viene operata una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza. In caso di proroga di un periodo di malattia per uno o più periodi successivi, la malattia viene considerata come un unico evento e viene effettuata una sola decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni, purché l'assenza sia continuativa.

La decurtazione della retribuzione non viene operata per le seguenti tipologie di assenza per malattia:

- Assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro
- Assenze per malattie dovute a causa di servizio
- Assenze per malattia dovute a ricovero o day hospital
- Assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapia salvavita

➤ **Adempimenti del personale**

Le esclusioni dell'obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale nel modello di domanda o nella comunicazione per fonogramma dell'assenza e documentate con idonea certificazione medica che attesti che la patologia è conseguente alla situazione dichiarata.

Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali.

Il nuovo quadro normativo introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il personale che per il dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare.

La Dirigente scolastica

dott.ssa Adele Zinno

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)